



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.	45	OGGETTO: Approvazione convenzione per avvalersi dell'attività lavorativa di un dipendente del Comune di Rocca san Giovanni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004
del	23/06/2012	

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 11,00 nella casa comunale, a seguito convocazione, disposta nei modi e norme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sig.:

1)	DI SANTO	Donato	Presidente.....
2)	DI SANTO	Nicola	Vicesindaco....
3)	DI SANTO	Antonio	Assessore.....
4)	FIORITI	Marco“.....
5)	GENTILE	Luigi”.....

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico Acconia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Relata di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il 25/06/2012 al n. 167 del registro ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota Prot. N 1011 del 29.05.2012, il Comune di Bomba ha chiesto al Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni di autorizzare il dipendente di quell' Ente Sig. Iezzi Egidio – Responsabile del 3° Settore “Assetto e gestione del Territorio”, Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D, posizione economica D/1 a prestare la propria attività lavorativa presso questo ente, per il periodo 1.7.2012 – 31.12.2012, ai sensi dell'art. 1, comma 557 Legge 311/2004;

RITENUTO che la collaborazione tra i due Enti consente di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

VISTO l'articolo 1, comma 557 della suddetta Legge n. 311/ 2004, che dispone che “*i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”;

PRESO atto, a riguardo, del parere reso dal Consiglio di Stato (Adunanza Sezione I, n. 2141/2005 del 25.05.2005) in tema di problematiche applicative dell'art. 1, comma 557 della legge sopra richiamata, dal quale si evince che:

- L'ordinamento consente lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai lavoratori pubblici a tempo parziale, con prestazioni lavorative di durata non superiore al 50% di quelle a tempo pieno;
- Al personale degli enti locali è consentito svolgere prestazioni lavorative anche in favore di altri enti (art. 1 comma 58 bis L. 662/1996 e s.m.i.);
- Resta ferma la regola nella quale si riflette il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A., che l'utilizzazione presso altri enti di personale dipendente è consentita solo per prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento dei rapporti di lavoro presso l'ente di appartenenza (art. 4 comma 8 CCNL del 14.09.2000);
- Per quanto riguarda l'orario di lavoro giornaliero o settimanale, non potrà superare nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario (tetto orario massimo di lavoro pari a 48 ore settimanali);
- Per la definizione dei tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, fermo restando il ruolo preminente dell'Ente con cui corre il rapporto a tempo pieno (titolare della potestà autorizzatoria) è prevista la possibilità che gli Enti interessati sottoscrivano convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;
- VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti n. 017/2008/Cons. che ritiene la non necessità della stipula di un contratto individuale di lavoro in quanto la tipologia del rapporto , di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, non altera la titolarità del rapporto lavorativo medesimo con il soggetto interessato che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza

DATO ATTO che il Comune di Rocca San Giovanni ha già acconsentito per le vie brevi, che presto saranno formalizzate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, alla utilizzazione, da parte di questo Ente, avvalendosi delle disposizioni normative sopra richiamate, a tempo parziale l'attività lavorativa del dipendente Egidio Iezzi per il periodo sopra indicato, per un totale settimanale di ore 12 da svolgere fuori dal normale orario di lavoro;

DATO ATTO del consenso espresso in tal senso dal Sig. Egidio Iezzi;

RITENUTO necessario approvare uno schema di convenzione per regolare i rapporti tra Ente utilizzatore e Ente di appartenenza, autorizzandone la stipula;

VISTO l'allegato schema di convenzione da stipularsi fra i due Comuni e ritenuto meritevole di approvazione, in quanto conforme alle normative sopra citate ed alle esigenze di questo Comune;

VISTO l'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e convenuta la competenza della Giunta Municipale, in quanto non si tratta di gestione associata di funzioni o servizi (ai sensi dell'art. 30 del suddetto T.U.E.L.), ma di una convenzione tra i datori di lavoro, ai fini di regolare le competenze dell'Ente di provenienza e quelle dell'Ente utilizzatore nella gestione del rapporto di lavoro;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio Personale e del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

P R O P O N E

- 1. DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione con il Comune di Rocca San Giovanni per avvalersi dell'attività lavorativa del dipendente di quel Comune Sig. Egidio Iezzi – Responsabile del 3° Settore “Assetto e gestione del Territorio”, Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico– Categoria D, posizione economica D/1, che composto di n. 9 articoli si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla stipula di tale convenzione, con decorrenza 1.07.2012 e fino al 31.12.2012, salvo proroghe;
- 3. DI DARE ATTO** che per questo Comune la stipula della convenzione comporta la seguente spesa mensile:
 - Stipendio lordo mensile: €. 613,59 mensili;
 - Retribuzione di posizione: €. 200,00 mensili;oltre oneri riflessi come per legge e rimborso delle spese di viaggio dal Comune di Rocca San Giovanni a Bomba e ritorno,
- 4. Di** trasmettere il presente Atto con la relativa convenzione al Comune di Rocca San Giovanni per la relativa approvazione.

Inoltre,

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede *“nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”*, con separata votazione,

Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno per il motivo sotto indicato:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Acconcia